

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 154/75 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1975

che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per ottenere i dati necessari alla conoscenza del potenziale produttivo di olive e di olio d'oliva nella Comunità e per garantire un migliore funzionamento del regime comunitario degli aiuti per quest'ultimo prodotto, è necessario disporre che gli Stati membri produttori costituiscano uno schedario oleicolo;

considerando che, affinché tale schedario venga costituito in modo uniforme negli Stati membri interessati, è opportuno definire i dati minimi che devono esservi contenuti;

considerando che, per facilitare l'istituzione dello schedario, occorre prevedere che una parte dell'aiuto ai produttori di cui al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, sia destinata al finanziamento delle operazioni necessarie per la costituzione di tale schedario; che allo stesso scopo è opportuno prevedere la realizzazione graduale delle relative operazioni; che è inoltre opportuno prevedere la partecipazione alle predette operazioni dei rappresentanti delle categorie professionali interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri produttori di olio d'oliva istituiscono conformemente al presente regolamento, uno

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

schedario oleicolo che verte su tutte le aziende oleicole situate sul loro territorio.

2. Lo schedario deve consentire, per ciascuna azienda:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di determinare almeno:

- la superficie oleicola totale, con gli estremi catastali delle particelle che la compongono,
- il numero totale degli olivi;

b) entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di determinare in particolare:

- i nomi dei proprietari di ogni particella,
- la ripartizione tra superfici oleicole specializzate e miste,
- la ripartizione degli olivi secondo la varietà,
- il sistema di cultura praticato,
- l'età degli olivi, lo stato di coltivazione e di produzione,
- il numero di olivi in coltura irrigua.

3. Lo schedario oleicolo viene aggiornato regolarmente.

Articolo 2

I rappresentanti delle categorie professionali interessate possono essere associati ai lavori degli organismi designati per l'istituzione dello schedario oleicolo.

Articolo 3

1. Le autorità competenti degli Stati membri produttori incaricate di pagare l'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE provvedono, all'atto del pagamento, ad applicare una trattenuta:

- a) dell'1 % sull'aiuto relativo alla campagna 1973/1974;
- b) del 5 % sull'aiuto relativo alla campagna 1974/1975.

2. Gli importi delle trattenute previste dal paragrafo 1 sono destinati al finanziamento dell'istituzione dello schedario oleicolo. Il finanziamento si effettua in base alla stessa procedura prevista per le spese di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽²⁾.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo vengono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura di cui all'articolo 13 dello stesso regolamento.

Articolo 4

Gli Stati membri produttori informano regolarmente la Commissione circa lo stato di avanzamento dei lavori di costituzione e di aggiornamento dello schedario oleicolo.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.